

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Rita Lupi

1. PREMESSA

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo costituzionalmente necessario, trova definizione nell'articolo 66 dello Statuto in quanto "*[...]organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta*".

L'obbligo della legislazione regionale di conformarsi a un'allocazione delle funzioni amministrative ispirata ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione trova, dunque, nella presenza del CAL la propria necessaria garanzia istituzionale.

Appare tuttavia imprescindibile una profonda rivisitazione della legge istitutiva (l.r. 22/1998, poi sostituita dalla l.r. 36/2000) per rinnovare il ruolo e le competenze di questo organismo all'interno dell'ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali regionali, soprattutto alla luce di un contesto istituzionale statale mutato con l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - la cosiddetta "legge Delrio" - che ha profondamente trasformato le province nella composizione degli organi e creato le città metropolitane e dell'avvio del percorso di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione sul regionalismo differenziato da parte della Regione Toscana.

2. LA FORMULAZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI

Nel 2018 sono state convocate 11 sedute del CAL per l'esame di: 18 proposte di legge; 4 proposte di deliberazioni; 8 proposte di regolamenti; 2 decisioni ex lege 243/2012.

I pareri sono stati tutti espressi con voto favorevole: 5 di questi contengono "raccomandazioni" ed 1 "condizioni".

In particolare i pareri accompagnati da raccomandazioni riguardano: 2 proposte di legge, 1 proposte di deliberazione e 2 proposte di regolamento.

Il parere "condizionato" all'accoglimento di richiesta di modifiche si riferisce alla proposta di legge 185 (Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua. Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua". Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri") su cui il Consiglio delle autonomie locali ha espresso un nuovo parere, ai sensi

dell'articolo 68, comma 5 del regolamento interno del Consiglio regionale 27/2015, dal momento che l'originaria proposta di legge, nel corso dell'esame svolto dalla Quarta Commissione consiliare referente, è stata oggetto di un rilevante lavoro di riscrittura che ha prodotto un nuovo testo con sostanziali e ampie modifiche di contenuto normativo.

Il CAL ha ritenuto di formulare un parere "condizionato" all'accoglimento delle osservazioni, presentate da ANCI Toscana, che l'assemblea plenaria ha ritenuto di condividere. E' opportuno precisare che tali osservazioni sono state accolte dalla commissione consiliare referente e trasmesse all'aula consiliare per l'approvazione definitiva del provvedimento.

Le proposte di legge contenenti raccomandazioni sono:

Proposta di legge 257 - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2005, n 66. (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

La raccomandazione è relativa alle modifiche da apportare all'articolo sulla concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura.

Proposta di legge 276_- Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

In merito alla proposta di legge, il CAL fa propri, in forma di "raccomandazioni", i contenuti emendativi del documento presentato congiuntamente da ANCI Toscana e UPI Toscana in merito alla definizione degli accordi per l'utilizzo degli immobili di proprietà delle province, della città metropolitana e degli enti locali, quali sedi dei centri per l'impiego.

Il CAL ha espresso parere favorevole con raccomandazioni alla proposta di deliberazione n. 417 - Nota di aggiornamento al DEFR 2019. Approvazione. Condividendo il documento presentato da ANCI Toscana il CAL, nel valutare positivamente la metodologia della messa a sistema delle risorse europee, nazionali, regionali e locali, con cabine di regia più specifiche per gli ambiti delle politiche e dei territori, individua negli interventi per incrementare il patrimonio abitativo pubblico, nel contrasto al dissesto idrogeologico e nella prevenzione sismica, le azioni ritenute non solo urgenti ma anche necessarie per la ripresa economica regionale.

Completa il quadro dei pareri approvati con raccomandazioni, quello relativo alla proposta di "Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Deliberazione della Giunta regionale n. 525, adottata il 21 maggio 2018."

Anche per questo provvedimento il CAL fa proprie le osservazioni di ANCI Toscana per proporre alcune modifiche di minimo dettaglio al regolamento che agevolerebbero la lettura e l'applicazione delle norme.

Per quanto riguarda la "Proposta di regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, in attuazione dell'articolo 11 comma 5 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 e s.m.e i. Deliberazione della Giunta regionale n. 1028, adottata il 18 Settembre 2018", il CdAL formula

la raccomandazione che, nell'assegnazione dei seggi, sia ripristinato il preesistente rapporto tra seggi assegnati alla lista che consegue il maggior numero di voti (quattro su cinque) e i seggi attribuiti alla lista che ottiene un numero di voti immediatamente inferiore (uno su cinque), per evitare problemi di "governance", con gravi ripercussioni sull'operatività stessa dei consorzi di bonifica.

2.1 LE PROPOSTE DI REGIONALISMO DIFFERENZIATO PER LA REGIONE TOSCANA

Il CAL ha affrontato in seduta plenaria l'esame delle proposte di regionalismo differenziato per la Regione Toscana, richiesto dalla Giunta regionale in attuazione della risoluzione 217 del 17 luglio 2018 del Consiglio regionale che ha impegnato la Giunta regionale ad attivare il coinvolgimento degli enti locali, tramite il Consiglio delle autonomie locali su tale materia.

A seguito dell'ampio dibattito che è scaturito dalla comunicazione della Giunta regionale, il CAL ha deliberato di condividere il percorso intrapreso per l'attribuzione di maggiori forme di autonomia sulle materie individuate e di ritenere che, nel processo di attuazione dell'articolo 116, comma terzo della Costituzione, la Regione:

- debba coinvolgere e includere i livelli di governo locale, con l'obiettivo di un rafforzamento istituzionale di tutte le autonomie territoriali;
- debba costituire una commissione speciale per il "regionalismo differenziato" composta da ANCI Toscana, in rappresentanza dei comuni e della città metropolitana di Firenze, e da UPI Toscana in rappresentanza delle province;
- sul piano delle competenze amministrative e delle connesse risorse finanziarie, nel rispetto del principio di sussidiarietà, debba dare piena valorizzazione del ruolo dei comuni, delle province e delle città metropolitane nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni amministrative a livello territoriale.

3. LE ATTIVITÀ

3.1 LA COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

La legge 5 giugno 2003, n. 131 disciplina la funzione consultiva della sezione regionale di controllo della Corte dei conti chiamata a collaborare con le Regioni ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in tema di contabilità e finanza pubblica.

L'operatività della funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei conti è resa possibile nella Regione Toscana grazie alla convenzione del 16 giugno 2006, sottoscritta dai presidenti della Giunta regionale, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana e del CAL.

La convenzione ha previsto importanti momenti di scambio di informazioni in merito all'attività di controllo sugli enti locali e ha disciplinato le modalità per la richiesta di consulenza della Corte dei conti da parte dei soggetti pubblici. E' infatti previsto che tali richieste siano presentate tramite il Consiglio delle autonomie locali a cui è riconosciuta anche la facoltà di porre direttamente quesiti, in materia di contabilità pubblica, a condizione che abbiano una valenza ed un interesse generale.

Da segnalare che il CAL ha ritenuto utile e opportuno consentire la più ampia diffusione dei pareri formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, rendendoli disponibili alla lettura sul proprio sito web.

Nel 2018 le richieste, pervenute al CAL ed inoltrate alla Sezione regionale di controllo, sono state 23 ed hanno riguardato quesiti legati soprattutto alla gestione del personale, alla predisposizione dei bilanci degli enti locali, alle partecipazioni pubbliche e al funzionamento degli organi istituzionali.

3.2 NOMINE E DESIGNAZIONI

L'articolo 66 dello Statuto affida al CAL le nomine e le designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali. Inoltre l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi amministrativi di competenza della Regione), prevede che dette nomine e designazioni siano effettuate, "secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate".

Nel 2018, su proposta di ANCI Toscana, il Consiglio delle autonomie locali ha approvato 1 delibera di designazione per un totale di 3 rappresentanti degli enti locali in organismi di nomina regionale.